



Tribunale Federale

Ricorso

Comitato VII Zona - c - Pipitone Ignazio Florio

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Alessandro Ghibellini, Presidente relatore

Avv. Cesare Fumagalli, componente

Avv. Simona Crispo, componente

visto il ricorso in data 1.12.2022 proposto dal Comitato VII Zona ai sensi dell'art. 37 RdG;
vista la memoria in data 2.1.2023 depositata nell'interesse del Consigliere Ignazio Florio Pipitone;
sentito il Procuratore Federale;
sentiti, altresì, i difensori delle parti che hanno ribadito, ulteriormente argomentandole, le rispettive ragioni difensive;
viste le memorie della Procura Federale in date 21.12.2022 e 11.1.2023;
considerato che, in base a quanto emerso dagli atti, sussistono nel caso sia il requisito del *fumus bonis juris* sia del *periculum in mora*;
considerato, in particolare, che sussiste il requisito della parvenza di fondamento del ricorso sia sotto il profilo della legittimazione del Comitato VII Zona quale Organo della F.I.V. ai sensi dell'art. 34, 2 comma dello Statuto, sia sotto il profilo della validità del titolo, il comodato ex art. 1803, cod. civ., in virtù del quale il Comitato VII Zona agisce, sia fattualmente;
ritenuta la giurisdizione del Tribunale trattandosi di controversia in tema di osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva, atteso che le imbracazioni di che trattasi e il loro utilizzo sono funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva e di promozione dello sport della vela;
atteso che, con riguardo al pericolo di un danno grave e irreparabile, l'indisponibilità delle imbracazioni impedisce al Comitato VII Zona di averne la custodia, da un lato, adempiendo agli obblighi assunti verso il CONI Sicilia circa l'uso e la conservazione dell'imbarcazione e, dall'altro, di svolgere a pieno l'attività istituzionale;
ritenuto, peraltro, che non costituisce materia per la quale il Tribunale è competente, se non previo uno specifico atto di deferimento da parte della Procura Federale, quella relativa alla domanda di accertamento di una condotta antisportiva del Consigliere Ignazio Florio Pipitone, essendo tale accertamento consentito solo a seguito di deferimento da parte della Procura Federale e così anche della domanda di condanna al pagamento del controvalore delle imbarcazioni domanda di competenza dell'AGO;
tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

PQM

Accoglie *in parte* *qua* il ricorso in data 1.12.2022 del Comitato VII Zona e, per l'effetto, ordina al Consigliere Ignazio Florio Pipitone di restituire - entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione

del presente provvedimento - al Comitato VII Zona, le 14 imbarcazioni classe *Optimist* con relative attrezzature sportive in possesso del medesimo Consigliere Ignazio Florio Pipitone.

Respinge, per il resto, il ricorso e le domande con esso proposte in ordine all'accertamento della condotta antisportiva del Consigliere Ignazio Florio Pipitone e di condanna allo stesso a pagare la somma di € 2.000,00 per ciascuna imbarcazione non restituita.

Fissa per la trattazione del merito la seduta del 6.2.2023 ore 16.00, concedendo alle parti termine fino a tutto il 31 gennaio 2023 per il deposito di eventuali documenti e memorie.

Così deciso in Genova il 16.1.2023

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Alessandro Ghibellini

